

COMUNE DI SOMAGLIA
Provincia di Lodi

BILANCIO DI PREVISIONE
2018 - 2020

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
<http://www.rqs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel bilancio 2018 - 2020 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere pari almeno al:

- 75 per cento, nel 2018
- 85 per cento nel 2019
- 95 per cento nel 2020

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. **Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Sono state considerate poste che danno luogo alla formazione di crediti di dubbia esigibilità queste di seguito elencate:

- mensa scolastica;
- trasporto scolastico;
- tari;
- sanzioni arretrate imu;

2. **calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice quale rapporto tra totale incassato negli ultimi cinque esercizi (rendiconti approvati) facendo riferimento agli incassi (in competenza e residui) e gli accertamenti del primo triennio del quadriennio precedente (2012-2014) e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti del biennio precedente (2015-2016).**

La scelta della media semplice è stata effettuata in considerazione del fatto che si è voluto assegnare lo stesso peso all'incidenza di ogni singolo anno rispetto alla media quinquennale per tutte le poste di entrata prese in considerazione partendo dal presupposto che per il quinquennio in considerazione non si evidenziano scostamenti tali da dover giustificare una maggiore ponderazione dell'ultimo biennio rispetto al primo triennio.

3. **determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio specificando che:

TARI - La previsione di euro 44.473,10 comprende la quota di euro 24.500,00 quale accantonamento già finanziato nell'ambito del Piano Finanziario 2017. Pertanto nel FCDE viene finanziata solo la parte eccedente di euro 19.973,10.

La tabella di seguito evidenzia le modalità di calcolo.

tit	TIPOLOGIA	CAP	TIPOLOGIA ENTRATE DI DUBBIO O DIFFICILE INCASSO	ANNO					% MEDIA	% FONDO (100 - % media)	2018	2019	2020			
				2012	2013	2014	2015	2016								
A	3	RETE	3013	MENSILE	ACCERTATO COMPETENZA	148.100,34	160.950,32	162.316,27	157.685,51	198.573,86		161.500,00	162.000,00	163.000,00		
					INCASSATO COMPETENZA	105.139,56	116.109,83	112.851,84	135.766,72	150.048,43	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	
					INCASSATO RESIDUI	28.354,69	53.859,95	37.997,72			18.049,83	18.105,72	18.217,48	18.049,83	18.105,72	18.217,48
					% incassato/accertato (2011-2014)	90,14%	105,60%	89,86%	86,10%		75,00%	85,00%	85,00%	75,00%	85,00%	95,00%
					% incassato/accertato (COMP. 2015)					75,56%	13.537,38	15.389,86	17.306,61	13.537,38	15.389,86	17.306,61
			MEDIA RAPPORTO INCASSI/ ACCERTAMENTI 2011-2015						88,82%	11,18%						
B	3	RETE	3014	TRASPORTO	ACCERTATO COMPETENZA	7.470,00	12.085,00	10.955,00	12.052,50	10.575,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
					INCASSATO COMPETENZA	6.730,00	8.665,50	6.418,50	5.387,50	5.720,00	23,09%	23,09%	23,09%	23,09%	23,09%	
					INCASSATO RESIDUI			7.346,50			2.309,01	2.309,01	2.309,01	2.309,01	2.309,01	2.309,01
					% incassato/accertato (2011-2014)	90,09%	71,70%	125,65%	49,64%		75,00%	85,00%	85,00%	75,00%	85,00%	95,00%
					% incassato/accertato (COMP. 2015)				54,09%		1.731,76	1.962,66	2.193,56	1.731,76	1.962,66	2.193,56
			MEDIA RAPPORTO INCASSI/ ACCERTAMENTI 2011-2015						76,91%	23,09%						

D	1	TASSE	1030	TARI	ACCERTATO COMPETENZA	303.454,55	407.515,16	400.235,82	435.131,02	433.482,43		436.000,00	441.500,00	442.500,00		
					INCASSATO COMPETENZA	159.151,74	250.829,78	283.588,20	332.888,23	315.123,04	13,60%	13,60%	13,60%	13,60%	13,60%	
					INCASSATO RESIDUI	78.864,65	144.302,81	145.807,91			59.297,46	60.045,48	60.181,48	59.297,46	60.045,48	60.181,48
					% incassato/accertato (2011-2014)	78,44%	96,96%	107,29%	76,50%		75,00%	85,00%	85,00%	75,00%	85,00%	95,00%
					% incassato/accertato (COMP. 2015)				71,70%		44.473,10	51.038,66	57.172,41	44.473,10	51.038,66	57.172,41
			MEDIA RAPPORTO INCASSI/ ACCERTAMENTI 2011-2015						86,40%	13,60%						

E	1	entrate tributarie	SANZIONI ARRETRATE (IIRU)	1004	ACCERTATO COMPETENZA	81.810,00	45.242,64	41.319,47	70.348,78	78.076,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00		
					INCASSATO COMPETENZA	22.399,00	17.307,32	14.531,43	68.984,76	31.996,80	50,13%	50,13%	50,13%	50,13%	50,13%	
					INCASSATO RESIDUI		2.755,85				25.066,81	5.013,36	5.013,36	25.066,81	5.013,36	5.013,36
					% incassato/accertato (2011-2014)	27,36%	44,35%	35,17%	98,06%		75,00%	85,00%	85,00%	75,00%	85,00%	95,00%
					% incassato/accertato (COMP. 2015)				40,96%		18.800,11	4.261,36	4.762,69	18.800,11	4.261,36	4.762,69
			MEDIA RAPPORTO INCASSI/ ACCERTAMENTI 2011-2015						49,87%	50,13%						

	FONDO 2018	FONDO 2019	FONDO 2020
FONDO A+B+C+D+E	78.542,33	72.652,53	81.435,27
PROVENTI SERVIZIO GAS	0,00	0,00	0,00
MENO TARIPEF	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
STANZIAMENTI CAP 2167	54.042,33	48.152,53	56.935,27

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause dalle quali possano emergere rischi potenziali.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Dai dati disponibili emerge che l'unica società in perdita è Eal spa, la quale è stata messa in liquidazione ed è stata prevista la cessione della quota in possesso al Comune di Somaglia pertanto, non è stato necessario appostare alcun fondo.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 1.035,25 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

2 - Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

3 – Elenco utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti all'ente.

In sede iniziale di bilancio di previsione non è previsto l'utilizzo di quote vincolate e accantonate di risultato di amministrazione.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Comune di SOMAGLIA

Esercizio: 2018

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
(=)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	943.766,75
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	325.260,30
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	3.868.561,79
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	4.360.266,58
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	777.322,26
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	41.000,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	736.322,26

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	220.452,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	80.085,50
	B) Totale parte accantonata	300.537,50
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	10.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	11.057,24
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	21.057,24
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	10.659,16
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	404.068,36

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

4 - Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, saranno conclusi entro l'anno. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

5 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

6 - Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Somaglia non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

7 - Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:

<http://www.comune.somaglia.lo.it/il-comune/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/>.

8 - Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Somaglia, 08/02/2018

Il responsabile del servizio finanziario
Maria Claudia Bosoni

